

# RISING SOCIETA' COOPERATIVA

## Regole per il contrasto alle molestie sessuali

### PREMESSA

Le presenti Regole esprimono il forte impegno del Gruppo nella prevenzione e nel contrasto a qualsiasi forma di molestia sessuale per assicurare il pieno rispetto e la massima tutela della dignità di ogni persona. Esse sono ispirate ai Principi in materia di Diritti Umani Gruppo e ai Principi in materia di Diversity & Inclusion.

Le molestie sessuali, oltre a poter configurare un reato in Italia ed in altri Paesi in cui il Gruppo opera ed essere oggetto di convenzioni specifiche dell'Organizzazione Internazionale del lavoro, costituiscono una condotta particolarmente riprovevole tale da offendere e ledere la dignità della persona. Tali comportamenti possono compromettere la serenità della vittima pregiudicando la sua salute psicofisica, la sua motivazione professionale e la fiducia nell'azienda, soprattutto quando quest'ultima non abbia messo in atto gli opportuni presidi o interventi per contrastare il fenomeno. Oltre alle ripercussioni sulla vittima, le molestie sessuali possono generare forti impatti sull'ambiente di lavoro, sulle performance dei team e, in generale, sulla reputazione dell'azienda.

*RISING Società Cooperativa* non tollera alcun tipo di molestia. Per quanto riguarda le molestie sessuali *RISING Società Cooperativa* si pone l'obiettivo di contrastare ogni situazione che possa ricadere nelle condotte descritte nelle presenti Regole, anche nei casi in cui le persone autrici del comportamento e/o le vittime non percepiscano la gravità del fatto.

Le molestie sessuali, compiute o tentate, costituiscono una violazione delle presenti Regole nonché dei Principi in materia di Diritti Umani e dei Principi in materia di Diversity & Inclusion. Di conseguenza, nei casi di molestia sessuale accertata, l'azienda adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa di legge e di contratto.

Le finalità delle presenti Regole sono:

- contribuire a diffondere la cultura del massimo rispetto della persona, della libertà e dignità individuale;
- confermare e rinforzare l'impegno della Banca alla prevenzione delle molestie sessuali anche attraverso specifiche iniziative di formazione;
- creare le condizioni affinché tutti gli episodi di molestia sessuale vengano segnalati, assicurando un processo efficace di gestione delle segnalazioni che garantisca massimo rigore e massima tutela della riservatezza delle persone coinvolte.

### 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica a tutto il personale dipendente nell'espressione delle proprie attività all'interno e all'esterno.

Le presenti Regole si applicano anche in occasione di eventi sociali, viaggi di lavoro, training e momenti che avvengono fuori dai consueti luoghi di lavoro ma che si riferiscono ad attività correlate all'ambito professionale, nonché al di fuori di tale contesto lavorativo nei casi in cui l'autore/autrice della molestia sessuale e la vittima appartengano entrambi alle categorie dei Destinatari.

## **2. MOLESTIE SESSUALI**

Con l'espressione "molestie sessuali" si individuano quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi – di per sé o in quanto reiterati - lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Più specificamente, le condotte prese in considerazione nel presente documento si caratterizzano per essere:

- indesiderate, ossia non richieste dalla vittima o, comunque, da questa non condivise;
- a connotazione sessuale, ossia riguardanti la sfera di libera autodeterminazione sessuale della persona. L'autodeterminazione sessuale è il diritto di disporre della propria persona e del proprio corpo, senza che siano ammesse intrusioni non consentite nella sfera intima della persona;
- espresse in forma fisica, verbale o non verbale;
- con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona;
- tali da poter creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante, offensivo.


## **3. IMPEGNI DELL'AZIENDA**

Rising Società Cooperativa, al fine di assicurare un ambiente di lavoro ispirato ai principi di tutela della dignità e inviolabilità della persona, si impegna a:

- attuare tutte le azioni necessarie alla prevenzione delle molestie sessuali, favorendo la diffusione di una cultura volta al massimo rispetto della persona;
- adottare iniziative formative anche obbligatorie per promuovere la conoscenza e la consapevolezza sul tema delle molestie sessuali, sulla loro gravità e le loro conseguenze, di modo che tali comportamenti non vengano nascosti e/o in alcun modo minimizzati e per prevenire comportamenti e linguaggi ostili, degradanti, umilianti, offensivi;
- dotarsi di un processo strutturato di gestione delle segnalazioni di molestie sessuali;
- fornire assistenza e supporto tempestivi e imparziali alle persone coinvolte negli eventi di molestia sessuale garantendo la massima riservatezza;
- diffondere il contenuto delle presenti Regole tramite iniziative di comunicazione sia in fase di lancio sia attraverso ulteriori azioni periodiche di sensibilizzazione ad ampia visibilità.

Giugno 2024

Timbro e Firma



RISING SOCIETÀ COOPERATIVA  
Via Evaristo Baschenis, 3  
24122 BERGAMO  
C.F. - P.IVA : 04285680163